

390103

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

19 GEN. 1962

492- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. BALESTRA Teodoro
Lotto 10 Scala A Int. 10
Vico Sicula
BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 5.485.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante e (3) ed il

Sig. Torco Mario

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10/D del 10° Lotto
di case popolari nel Comune di

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3900 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO 1957 al N. 1848

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1848

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

In esenzione di tasse e bolle
(art. unico della legge 24-11-1961, n. 1283)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bolle cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

I.
I. vol. delle denunzie
art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

2) Dimora di ciascuno.

3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

4) Hanno avuto oppure avranno.

5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Conte Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. ~~TASSO MARTO~~

Balastre Ceccato

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10/D del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1968

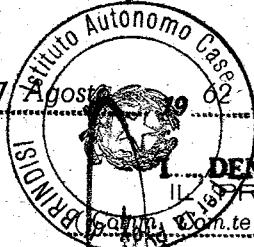
Corrispettivi pattuiti: L. 4680 mensili anticipate 5120

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1961

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

, addì 27 Agosto 1963



DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Conte Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì

28 Agosto 1963 foglio registro Atti privati, ed esate lire

8) Bollo a carico del

CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(5) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. TASCO Mario

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 60

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10 del 10° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.900 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, addì 28 Agosto 19 60



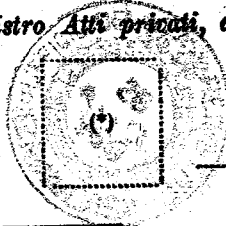
I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo S. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO. 1960 19 al N. 1873

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 18.730



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

(*) Bollo a calendario.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. TASCO Mario

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10 del 10° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Via Sicilia

Durata della locazione dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3900 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958

vol. 1/10 foglio registro Atti privati, ed esatte lire 3900

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa o bollo
(art. unico della legge 24-11-1901, n. 1260)

Ai sensi dell'art. 74
Legge del Registro

MOD. 1-ART. 1
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(1) 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1)
l o Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2)
e Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3)
o e ed il

BALESTRA TEODORO

Sig.

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 10+ lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4680 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3200.

A BRINDISI add. 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 27 Agosto 1962 al N. 1910

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire fustad. i. c.

IL CASSIERE
(*) Bollo a carico del

IL DIRETTORE
IL DIRETTORE REGGENTE
Dott. Davide Fasano

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o (1) Com.te U. Vallarino

fu Giuseppe nella sua qualità di

Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziante (3) ed il

Sig. TASCO MARIO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 AGOSTO 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 10/D al 10° Lotto
delle Case Popolari in Brindisi Vico Sicilia

Durata della locazione: dal 20 AGOSTO 1954 al 10 Agosto 1955

Corrispettivi pattuiti: £. 3.900= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 20 AGOSTO 1954

I DENUNZIANTE (7)

F.to Com.te U. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 9 SETTEMBRE/54 al N. 1480

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 65

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE

F.to Pastore

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Brindisi 6 agosto 1952-Sull'istanza di Mons.De Filippis Francesco fu Domenico, Arcivescovo pro tempore della Diocesi di Brindisi, res. in Brindisi, rapp. dall'avv. S. Cigno. Io sottoscritto Uff. Giud. della Procura di Brindisi, ove risiedo. Notifico l'antescritta sentenza in forma esecutiva a Pappadà Antonio, Milo Salvatore, Convertino Damiano, D'Accico Cosimo, Stasi Vito, Tasco Mario, Barone Cosimo, Strisciulli Vito, Fontana Francesco, Carriero Ferruccio, Giannotti Teodoro, De Giorgi Luigi, Lulli Teodoro (o Teodato), Mariutti Luigi, D'Accico Antonio, tutti res. in Brindisi presso il Seminario Arcivescovile, in Piazza Duomo recandone loro 15 copie autentiche in forma esecutiva (una per ciascuno) all'antescritto loro domicilio ed ivi consegnandole a mani *Tano & c.*

PROCURA DI BRINDISI
SPECIFICA

L'AUTANTE UFFICIALE GIUDIZIARIO
(D'Accico Ettore)



COPIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore del Mandamento di Brindisi, Dott. Genovese Francesco, ha emesso la seguente:

S E N T E N Z A

nella causa civile riservata all'udienza del 6 giugno 1952

T R A

Messa. DE FILIPPIS FRANCESCO in Domenico, eredi, contro
per tempo della Giocosa di Brindisi elettivamente
nente domiciliato in Brindisi presso l'avv. Cigno
Salvatore che lo rappresenta e difende con mandato
per notaro Rubino Tommaso, 13 gennaio 1949

C O N T R O

1. Pappalardo Antonio; 2. Mile Salvatore; 3. Conventi
no Daniele; 4. D'Accio Cosimo; 5. Stasi Vito; 6.
Russo Mario; 7. Russo Cosimo; 8. Strisciulli Vito;
9. Fontana Francesco; 10. Carriero Ferruccio; 11.
Giannetti Teodoro; 12. De Giorgio Luigi; 13. Bianco
Cosimo; 14. Cosola Vincenzo; 15. Lelli Teodoro;
16. Mariotti Luigi; 17. D'Accio Antonio.
Tutti convenuti domiciliati e residenti in Brindisi
dei quali il D'Accio Cosimo, Le Stasi Vito,

ff Bell
an. Liguori
Prel. L. 3614
aut. u. 3150
L. 6764
4. 8/1952
H. Lancellotti
P. 7

le Utrisciulli Vito ed il Carriero Ferruccio rappresentati e difesi dal dott. proc. Stefanelli Arnaldo con deleghe 9 maggio 1952 nei rispettivi atti di citazione, tutti gli altri comparui di persona.

F a t t o

Con atto notificato in data 2.5.1952, Mons. Francesco De Filippis, Arcivescovo pro tempore di Brindisi, citava avanti questo Pretore i convenuti innanzi menzionati, chiedendo che gli stessi venissero condannati al rilascio dei vari, rispettivamente occupati, a titolo di comodato, nel seminario arcivescovile di Brindisi, nel termine di giorni 10 successivi alla notifica della sentenza, sotto pena di danni, spese ed onorari di lite, con clausola di provvisoria esecuzione. Esponeva l'istante che, da circa cinque anni, i predetti occupavano un vano ciascuno del seminario; che egli non poteva più oltre prorogare tale concessione, sia perchè il seminario serviva ad altre funzioni, sia perchè erano state sopportate spese non indifferenti per eccedenza di acqua e di luce, che i comodatari non avevano mai voluto rimborsare.

Costituitosi il contraddittorio all'udienza del 9 maggio, il procuratore dell'attore precisava che, quanto alla richiesta dei danni, questi dovevano essere



sare liquidati in separate sedi.

Il procuratore dei convenuti indicati ai nn. 4, 5, 8 e 10 chiedeva che la parte attrice esibisse il titolo di proprietà dell'immobile in questione; gli altri convenuti presenti si assolvevano.

Il Pretore, in difetto di richiesta di mezzi di prova, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 6.6., autorizzando le parti a presentare documenti e compare; veniva dichiarata la contumacia dei convenuti indicati ai nn. 9, 11, 14 e 16.

Alla successiva udienza, il procuratore dell'attore si riportava alla comparso già depositata in cancelleria, chiedendo l'accoglimento della domanda, così come risultava dall'atto introduttivo. Il procuratore dei convenuti così concludeva:

* Voglia il sig. Pretore di Brindisi:

1°) Dichiarare la propria incompetenza per valore, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale ed al Consigliere di Brindisi.

2°) Condannare l'attore alle spese, diritti ed onorari.

3°) In subordine deferire interrogatorio all'attore ed ammettere i convenuti a provare con testimoni;

* Vero che il valore locative di ciascun vano



del seminario arcivescovile di Brindisi, determinata in base al canone che si sarebbe corrisposto se fosse stato locato, e con riferimento agli immobili siti nello stesso rione, non supera la L. 6.000 annue*.

* Vero che l'Istituto Case Popolari e l'Ina Casa siedono in locazione appartamenti il cui canone è determinato sulla base di L. 500 mensili*.
Si indicano a testimoni:

Vallarino Ubaldo, Ing. Roma Giovanni di Brindisi;
con riserva di indicarne altri.*

I convenuti non rappresentati si associavano.

Il Pretore, stante l'opposizione della parte attira-
ce all'ammissione di qualunque mezzo istruttorio
ed essendo stata eccepita l'incompetenza del Giudice
edito, invitava le parti a precisare tutte le
loro conclusioni.

I procuratori concludevano come innanzi, riservando
così il procuratore del convenuto di concludere nel
merito in un momento successivo.

Il Pretore richiamava, quindi, l'attenzione del
detto Procuratore sul disposto dell'art. 1 del I
comma dell'art. 189 C.P.C., in relazione del 3° com-
ma dell'art. 187 stesso Codice.

A seguito di che, lo stesso procuratore si riparta.



va alle conclusioni già prese e, subordinatamente
e in ogni caso, chiedeva che si dichiarasse con-
petente la spese.

La causa passava in decisione.

- D i r i t t o -

Osserva il Giudicante che, secondo all'atto intro-
duttivo del giudizio, sono state depositate n. 14
dichiarazioni stragiudiziali, rese dai convenuti,
in cui si riconosce il difetto di un contratto di
locazione e altro titolo oneroso di possesso.
Taluno dei comodatari, in dette dichiarazioni, af-
ferma, altresì, di non pagare per rimborso spese,
mentre gli altri dichiarano di pagare quote mensili,
comprendente di acqua e di luce, che vanno da un mini-
mo di L. 100 ad un massimo di L. 500.

E', quindi evidente che, nella fattispecie, trattasi
di comodato, come asserito in domanda, come stragi-
dizialmente confessato e come riconosciuto in giu-
dizio dalla difesa dei convenuti.

Stabilito così quale sia la causa protendi, possono
esaminarsi in ordine alla produzione dei documenti
di proprietà e la seconda in ordine alla competen-
za.

Quanto alla legittimità ad causam, pacifico essendo
che il comitante è un bene della diocesi arcivescova.

vile, rappresentate dall'arsivescovo in funzione, l'interesse ad agire, a sensi dell'articolo 100 C.P.C., scaturisce dalla qualità personale dell'attore in relazione alla natura del bene.

E' pacifico, d'altroché, in dottrina e giurisprudenza che il comodante, per ottenere la restituzione della cosa, non ha obbligo di provare di essere il proprietario e che il comodatario non può opporgli la exceptio alieni domini; che l'azione sperimentata dal comodante, per la restituzione della cosa data a comodato, è un'azione personale, che il contratto di comodato può essere concluso anche dal semplice possessore della cosa, indipendentemente dalla sua condizione di proprietario; che una volta provato il contratto, l'onere della prova è assolto per il comodante (cfr. appello Firenze, 11.3.1950 Giur. Tese. 1950, 24; Cass. Civ. 16.2.1950 n. 292 Mass. Giur. Ital. 1950, 102; Cass. Civ. 23.7.1951 n. 2186 Mass. Cass. 1951, II quad. pag. 806).

Possendo alla competenza per valore, le parti sono concordi nel ritenere che il valore della causa va determinato in base al godimento dell'immobile stesso, e cioè in base al corrispettivo che sarebbe dovuto se l'immobile fosse stato dato in locazio-

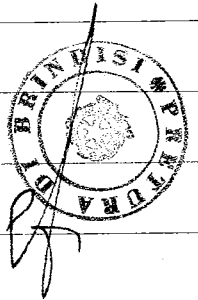
no, a sensi dell'art. 12 C.P.C. (pacifico giurisprudenza; cfr. Cass. Civ. 27.6.1950 n. 1641, Mass. Civr. Ital. 1950, 407; Cass. Civ. 16.3.1950 n. 392, Mass. Civr. Ital. 1950, 102); non sono d'accordo circa il detto corrispettivo, che, secondo la parte attrice, sarebbe di L. 12.000 annuali e, secondo i convenuti di L. 6.000 annuali.

Il procuratore dei convenuti ha chiesto, in proposito, prova per testi.

Osserva il Giudicante che detta prova per testi è superflua, poichè, per interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, la competenza del conciliatore, in tema di comodato, va comunque esclusa. Invero, la semplice lettura dell'art. 7 del C.P.C. convince che, come regola, sono escluse dalla competenza per materia degli uffici di conciliazione le cause relative a beni immobili.

Tale regola subisce una eccezione; per le cause relative a contratti di locazione di immobili, nelle quali si può essere competenza degli uffici di conciliazione, delle preture e dei tribunali, in base al criterio del valore (cfr. Rodenti, Diritto Processuale Civile, Giuffrè 1949, pag. 269).

È evidente che tale eccezione, dettata per la varietà del contenuto sulle locazioni, non può esten-



derai, né applicarsi, oltre i casi condecorati; e, quindi, neppure in tema di comodato.

Con recente decisione, la Corte Suprema ha insegnato che " la competenza del conciliatore, per causa relativa a beni immobili, è limitata ai rapporti di locazione (art.7 C.P.C.).

Pertanto, è incompetente il conciliatore a giudicare della domanda di rilascio di un bene immobile proposta dal comodatario contro il comodatario dell'immobile stesso. (Cass. Civ. III 24.7.1951) n. 2099).

Il procuratore dei convenuti ha sostenuto, altresì, la competenza del Tribunale, affermando che, nel caso in esame, trattandosi di liti consensuali facoltative improprie (più domande, proposte contro diversi convenuti in unico processo, per la risoluzione di identiche questioni art.103 C.P.C.), il valore della causa si determina dalla somma delle domande, e sensi degli artt.10 e 11 C.P.C.

La tesi è manifestamente infondata: trattasi, è vero di liti consensuali facoltative improprie, ma le domande non si sommano (cfr. Cass. 13.9.1948 n.1596; Cass. 2.8.1950 n.2314).

Basta leggere gli artt. invocati, per convincersene. Art.10: " le domande proposte nello stesso processo

contro la medesima persona si cumula tra loro,"
art. 113 " Se è chiesto da più persone e contro più
persone l'adempimento per quote di un'obbligazione,
il valore della causa si determina dall'intera obbli-
gazione".

La conferma di ciò si ha leggendo gli artt. 33 e
104 C.P.C.: nel primo, si afferma che il cumulo
soggettivo determina una deroga alla competenza per
territorio (non alla competenza per valore);
nel secondo, si afferma che, nel caso di pluralità
di domande contro la stessa parte, va osservata la
norma dell'art. 10 2° comma C.P.C., cioè la competen-
za per valore si determina cumulando le varie do-
mande.

Contro ciascuno dei convenuti è stata proposta, al-
trisi, domanda per risarcimento danni, da liquidar-
si in separata sede.

In merito, vale la prima parte dell'art. 14 C.P.C.

"nelle cause relative a cause di danno e a beni
mobili in mancanza di indicazione o dichiarazione
la causa si propone di competenza del giudice adito."

Leggiti lo stesso articolo, nell'ultima parte:

" Se il convenuto non contesta il valore dichiara-
to e presunto", questo rimane fissato, anche agli
effetti del merito, nei limiti della competenza

A handwritten signature, possibly 'R. G.', is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely a date or a reference number.

del giudice adito.

Poichè, dunque, le due domande, proposte contro ciascuno dei convenuti, a sensi del cap. del citato

art. 10, si sommano tra loro, il risarcimento dei danni non potrà mai superare, nei confronti di ciascuno dei convenuti, la somma di L. 88.000 (100.000 - 12.000).

La norma, invece, su trascritta, dell'ultima parte dell'art. 14, gioca contro, ma a che a favore del convenuto, stabilendosi la competenza per valore in quella del giudice adito.

Ordinando il Pretore, l'attore ha rinunciato ad un risarcimento dei danni eventualmente superiore alla L. 100.000; rinunciando alla domanda di risarcimento quella di rilascio d'immobile per un valore ritenuto di L. 12.000, l'attore ha ulteriormente ridotto il limite massimo del risarcimento danni alla somma di L. 88.000 (cfr. Cass. Civ. II, 12.1.1949 n. 20, Mass. Cass. 1950).

Ogni altra interpretazione, in proposito, è aberrante.

Così quella che, per effetto della presunzione, vuol veder fissato anche il minimo del risarcimento in L. 10.000.

Aberrante, poichè la parola "limiti" si riferisce

non al limite massimo e al limite minimo, ma solo al limite massimo delle varie competenze. Rimane, infatti, impregiudicato che il Giudice Superiore possa pronunciare la condanna al pagamento di una somma inferiore al limite minimo della propria competenza: ciò perché non può violarsi il principio generale che il quantum, a prescindere dalla competenza per valore, debba essere sempre dimostrato.

Come rimane, al resto, impregiudicato che teorica risulterebbe la pronuncia di una condanna generica ai danni, se, nel successivo giudizio, non si facesse la dimostrazione, sia pure facendo il corso alla liquidazione in forma equitativa, del quantum dovuto.

Rassonde al merito della causa ed esaminando la richiesta di rilascio, deve farsi ricorso alla disposizione dell'art. 1810 C.C.

Dalla detta norma si evince che, nelle fattispecie, trattasi propriamente di precario, cioè di comodato senza determinazione di tempo, in cui è inclusa la revocabilità ad arbitrio del concedente.

Invero, nella gratuita concessione di un immobile ad uso di abitazione un termine di durata non è di per sé connotato a tale specie di godimento,

per cui non può darsi che il termine risulti dall'uso a cui la cosa era destinata (cfr. App. Lecce 31.3.1950, Foro Saleto, 1950).

Deve, quindi, pronunciarsi l'immediato rilascio del vano del seminario, come richiesto, nel termine di giorni 10 successivi alla notifica della presente sentenza.

Essendosi prodotto nel ritardo, come dimostrato dal carteggio processuale dei convenuti, dalla necessità prospettata di destinare il seminario all'uso normale e dal mancato rimborso delle spese per eccedenza di acqua e di luce, può considerarsi la chiesta clausola di provvisoria esecuzione.

Deve pronunciarsi, infine, in difetto di ogni contestazione in merito, la condanna generica al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separate sede.

Le spese, come a dispositivo, seguono la soccombenza.

P. S. S.

IL PRETONE

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Mrs. De Filippis Francesco contro Pappadà Antonio, Milo Salvatore, Convertino Tommaso, D'Acciolo Cosimo, Stasi Vito, Tasso Mario, Barone Cosimo,



Strisciulli Vito, Fortino Francesco, Carriero Pen-
nesio, Giannotti Teodoro, De Giorgio Luigi, Dia-
co Cesimo, Cecolo Vincenzo, Nelli Teodoro, Martelli
Luigi e D'Acquino Antimo, con atti di citazione noti-
ficati il 2.5.1952, dichiarare la propria competenza
e, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, ac-
coglie la domanda attrica e condanna i convenuti
predetti a rilasciare i cani, rispettivamente co-
occupati nel mulinario annesso, nel termine di
30.10 successivi alla notifica della presente sen-
tenza, nonché al pagamento delle spese di giudizio,
che liquida complessivamente in lire 41.310, ivi
comprese 2.15.000 di onorario di avvocato.
Condanna, altresì, i predetti convenuti al risarci-
mento dei cani, da liquidarsi in separata sede.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brindisi, il 2.7.1952 dal sottoscritto
Prefetto.

Il Prefetto

F.to Francesco Gervino

Depositate in cancelleria il 3.7.1952 Il Cancellie-
re Capo F.to Calvosa.

registrato amministrativo il 29 luglio 1952 al n. 152
M. 3 vol. 48 con la L. 900. Il Pres. F.to illegibile.
Copia conforme al suo originale che si rilascia

a richiesta dell'avv. Cigio Salvatore per la prima
volta in forma esecutiva.

REPUBBLICA ITALIANA
IN ROMA ITALIA LEGGE

Brindisi, 31 luglio 1952 Il Cancelliere Capo

F.to Calvesa

Copia conforme per usi di notifica.

E' conforme e si autentica.

Brindisi, 2 agosto 1952 Il Cancelliere Capo

ph

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 5141

Uff. Rag.

Brindisi, li.....

Al Sig. *Cosmo Mario*

Via *Leoni* n.

BRINDISI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in Via Campania (rione Commenda), lotto 100, scala A, interno 10.-

Detto alloggio è composto di vani utili...² oltre gli accessori equivalenti a vani legali...³

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n. 14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi", per l'ammontare di L. 9.567= come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/1952:	
L. 1.300	3.900=
L. vano x vani... ³	L. 340=
b) - canone consumo acqua normale	L. 4.500=
c) - deposito cauzionale	L. 700=
d) - deposito spese contrattuali	L. 127=
e) - I.G.E. 3%	L. 9.567=
	<u>T O T A L E</u>
	L.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno 9 corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

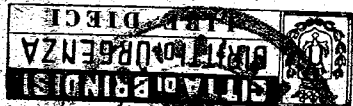
(*Com. Ubaldo Vallarino*)

Spia. Lohuto Mar. Case Lohshar'
Dinevli'

Il sottoscritto Galeo Mario
di Samirano, attualmente residente
in Dinevli' al Palazzo Arcivescovile
(piaga Durum. 10) essendo stato
sfollato dal Palazzo stesso, nel qua-
le occupava una stanza, e dovendo
abbandonare lo stesso entro il giorno
16 p. r., chiede a vostro Spia.
Lohuto l'assegnazione di una ap-
partamento nelle case di costruzione
nuova, di proprietà di vostro
Lohuto, al nome Commenda. —

Al fine della presente:
Certificato di residenza
Allocazione di famiglia
Certificato dell'ufficio Prefetto
Lettera del Direttore di Dinevli'.
notificata, in data 6/8. —

In attesa di comunicazioni, con
grazia e porgo distinti saluti —
Dinevli'. 8 agosto 1952
Mario Galeo



71



N. 3336

Visto il bollo - esatte L.

Il Procuratore del Registro

CITTA' DI BRINDISI

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia di

Basso Mario di Lamiano

P. Basso 15

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITA'	COMUNE DI NASCITA	Data di Nascita			Data di Morte			NOTE
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	c.f.	Basso Mario	Lamiano	Brindisi	15	3	925				✓
2	figli	Alteville, Gels	Francisco	"	11	4	927				✓
3	figli	Basso Luigi	Mario	"	21	3	946				
4	"	" Donato	"	"	7	5	948				
10/4											

Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi, li

2.8.952

P. IL SINDACO
L'ASSESSORE AI SERVIZI DEMOG. E STATIST.
(Renato Votino)

ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA, DIURNA E CAMPESTRE "LA LINCE"

Direzione: BRINDISI - Succursali: OSTUNI - CAROVIGNO - FASANO

MESAGNE - S. MICHELE SALENTINO - LATIANO - TORRE S. SUSANNA

Autorizzato con Decreto Prefettizio nell'anno 1932 - Direttore Titolare GIOVANNI CARBINI

N. 143 di Protocollo

Brindisi

li 10 Settembre 1953

Telefono 19-78

OGGETTO: Inquilino Tasco Mario (Palazzina IO° Lotto) -

I. A. C. P. - Brindisi
11/9/53
Spett. Istituto Case Popolari
PROT. N. 461

Spett. Istituto Case Popolari

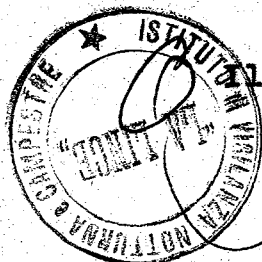
Brindisi

Circa una interpellanza telefonica da parte di codesto Istituto riguardante l'inquilino in oggetto segnato, si comunica quanto appresso:

Eravamo già a conoscenza che il predetto inquilino, abitante nell'appartamento n. IO della sunnominata palazzina, per motivi di onore, da circa 4 mesi è diviso dalla moglie, ciò nonostante l'abitazione in parola è rimasta sempre occupata, sia pure da poche masserizie, un letto, un tavolo e qualche altro oggetto, nonché dalla Sg/ra Tasco che tutt'ora abita l'appartamento.

Circa le asserzioni fatte dal Sg. Faggiano Antonio, esse non rispondono a verità inquanto proprio ieri, il vigile addetto si è recato nel predetto alloggio trovandovi la Sg/ra Tasco la quale, opportunamente interrogata, ha asserito che non ci è stata mai la minima intenzione di sopraffittare l'appartamento prevedendo una prossima unione col marito, ma se ciò non sarà possibile, avrebbe intenzione di accompagnarsi in casa la sorella, attraverso la quale, le sarebbe più facile pagare il fitto di cui si trova scoperta di 3 mesi aggiungendo che di tanto, ha chiesto autorizzazione al Rag. Sportelli nonché al Sg. Vallarino. Da parte di questo Istituto, la Sg/ra Tasco è stata diffidata a desistere da eventuali intenzioni di subaffitto rimanendo comunque vigilante che ciò non avvenga.

Circa il Sg. Faggiano, ha tutto l'interesse di esagerare le cose perché verrebbe alloggiare un suo cognato qual'ora si riuscisse ad estromettere il Tasco.



Il Direttore dell'Istituto
(Giovanni Carbinì)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 40, N. 1474)

Prot. N. 626

Ufficio Ammin.vo

li ²⁰ ⁶ 12 Ottobre 1955

g^e Botte

Tasco Mario
Al Sig. MORELLI Stefano
Corte Sicilia, 7a - Scala A - Int. 4 -
BRINDISI

e per conoscenza

→ ALL' UFFICIO TECNICO - S E D E -

OGGETTO: Autorizzazione modifica porta di accesso alla cucina.

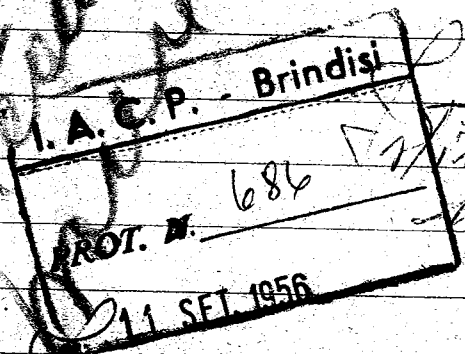
In accoglimento della Sua Istanza in data ^{9 settembre 1955} 3 c.m.,
si autorizza la S.V. ad eseguire i lavori di chiusura della porta di accesso alla cucina e di apertura di altra di cm. 65 nel corridoio.

Detti lavori dovranno essere eseguiti a tutte sue cure e spese e sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo Istituto, mentre rimane in facoltà dell'Istituto di richiedere la messa in pristino in caso di rilascio dell'alloggio.

Si resta in attesa di conoscere la data in cui verranno eseguiti i lavori.

IL PRESIDENTE
(Con. te Ubaldo VALLARINO)

RO/AM



Attestato Antonino Dore Popolare
ufficiale Zeccher
Brindisi

Il sottoscritto Carlo Mario ingegnere di
civiltà Libero e occupante l'alloggio N° 10 della
scala 8 - Corto 10 in via Fieschi 70 chiede l'autoriz-
zione a murare l'area della stanza da bagno che
porta in cucina e contemporaneamente aprire
un passaggio tra la cucina ed il corridoio d'ingresso
tutti i lavori saranno eseguiti a totale carico
dello scrivente con l'avvertenza che a qualunque
ordine di civiltà Libero l'appartamento sarebbe
ritornato alle condizioni primitive e senza a
carico del fidejussore.

Certo di quanto sopra, vi prego ed originio

Carlo Mario
Via Fieschi 70 scala 8. int. 10
Brindisi

P.S. - Si gradirebbe una vostra risposta.

Brindisi, 9 Settembre 1956

Franco D'Amico



9^a - L. 10

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13 - 9 - 40, N. 1474)

Prot. N. 686

li 20/10/1956

Ufficio Tecnico

OGGETTO: Autorizzazione modifica porta di accesso alla cucina.-

- AL SIGNOR TASCO MARIO
Corte Sicilia, 7/a - Sc.D Int. 10
BRINDISI

e, p. c.

- ALL'UFFICIO TECNICO

S E D E

In accoglimento della Sua istanza in data 9 Settembre 1956, si autorizza la S.V. ad eseguire i lavori di chiusura della porta di accesso alla cucina e di apertura di altra di cm. 65 nel corridoio.-

^{a. demolizione}
Detti lavori dovranno essere eseguiti a tutte Sue cure e spese e sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo Istituto, mentre rimane in facoltà dell'Istituto di richiedere la messa in pristino in caso di rilascio dell'alloggio.-

Si resta in attesa di conoscere la data in cui verranno eseguiti i lavori.-

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

RO/gi.



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI BRINDISI

(Eretto in Ente Morale con R. D. 13-9-40, N. 1474)

Prot. N. 686

li 20/10/1956

Ufficio Tecnico

OGGETTO: Autorizzazione modifica porta di accesso alla cucina.-

- AL SIGNOR TASCO MARIO

Corte Sicilia, 7/a - Sc.D Int. 10

BRINDISI

e, p. c.

- ALL'UFFICIO TECNICO

S E D E

In accoglimento della Sua istanza in data 9 Settembre 1956, si autorizza la S.V. ad eseguire i lavori di chiusura della porta di accesso alla cucina e di apertura di altra di cm. 65 nel corridoio.-

Detti lavori dovranno essere eseguite a tutte Sue cure e spese e sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo Istituto, mentre rimane in facoltà dell'Istituto di richiedere la messa in pristino in caso di rilascio dell'alloggio.-

Si resta in attesa di conoscere la data in cui verranno eseguiti i lavori.-

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

RO/gi.

20/10/1956

Ufficio Tecnico

OGGETTO: Autorizzazione modifica porta di accesso alla cucina.-

- AL SIGNOR TASCO MARIO
Corte Sicilia, 7/a - Sc. D Int. 10
BRINDISI

C. D. C.

- ALL'UFFICIO TECNICO

S E D E

In accoglimento della Sua istanza in data 9 Settembre 1956, si autorizza la S.V. ad eseguire i lavori di chiusura della porta di accesso alla cucina e di apertura di altra di cm. 65 nel corridoio.

Detti lavori dovranno essere eseguiti a tutte Sue cure e spese e sotto la sorveglianza del personale tecnico di questo Istituto, mentre rimane in facoltà dell'Istituto di richiedere la messa in pristino in caso di rilascio dell'alloggio.-

Si resta in attesa di conoscere la data in cui verranno eseguiti i lavori.-

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo VALLARINO)

NO/gi.

*Soz. Soc. di Brindisi - corso Marconi
di sfratto per sub-affitto
di 20/10/56*